

mune col Governo, quello, cioè, di non sottrarre, per effetto di questa legge, nessun introito dovuto all'erario.

Proporrei che l'articolo 4 fosse scritto così, anche per assicurare contro ogni dubbio giuridico, l'effetto dei due decimi di sovrimposta che la Camera ha votato, con legge distinta, insieme alla legge di bilancio, e su cui potrebbe nascere il dubbio se quella legge investa o non investa questa, che ora stiamo esaminando.

Poichè il desiderio del Governo, comune con quello della Commissione, è che i due decimi di sovrimposta che la Camera ha votato, si estendano a questa tassa che ora si delibererà, così è bene dirlo perchè la ripetizione non nuoccia. Quindi io proporrei, per non sottrarre nessuna entrata all'erario e per accrescere le entrate di questi due decimi di sovrimposta che abbiamo votata, di formulare questo articolo così:

“ La tassa sulla circolazione dei biglietti emessi da ciascun Istituto, esclusi quelli interamente coperti da riserva metallica, sarà dell'uno e venti per cento oltre i due decimi.

“ L'Istituto che oltrepassi il limite assegnato alla circolazione nell'articolo precedente, in luogo della tassa di circolazione (e qui sarebbe soppresso dell'uno per cento) sarà obbligato per la parte eccedente, a pagare una tassa equivalente al doppio dell'intero ammontare della ragione dello sconto. ”

Con questa dichiarazione dell'1,20 per cento, oltre i due decimi; noi raggiungiamo il fine di quel provento che è nei desiderii nostri.

Pregherò la Camera e l'onorevole Vacchelli di accogliere questa proposta.

**Presidente.** Allora l'articolo suonerebbe così:

“ La tassa sulla circolazione dei biglietti emessi da ciascun Istituto, esclusi quelli interamente coperti da riserva metallica, sarà dell'uno e venti per cento oltre i due decimi.

“ L'Istituto che oltrepassi il limite assegnato alla circolazione nell'articolo precedente, in luogo della tassa di circolazione, sarà obbligato, per la parte eccedente, a pagare una tassa equivalente al doppio dell'intero ammontare della ragione dello sconto.

“ Ugual tassa sarà applicata alla circolazione che, sebbene emessa nei limiti stabiliti, non sia provveduta della riserva metallica ai termini dell'articolo precedente. ”

L'onorevole Vacchelli ha facoltà di parlare.

**Vacchelli.** Restando esente da tassa, com'è nelle norme fondamentali della legge, la parte di circolazione, a cui risponde l'effettiva riserva; la

differenza tra la proposta mia e quella del Ministero sta in ciò: che il Ministero propone, in conclusione, di assoggettare a 24 centesimi di maggior tassa tutte le circolazioni, tanto quella che era autorizzata per la legge del 1874, quanto quella che viene aumentata per effetto di questa legge. Io, invece, proponevo di mettere una tassa, non di 24 centesimi, ma dell'1 per cento sopra quella circolazione soltanto che viene autorizzata dalla legge nuova in più di quella consentita dalla legge del 1874.

La differenza fra l'una proposta e l'altra può esser sensibile.

Sarebbe molto più larga la compartecipazione dello Stato, secondo la mia proposta, se si raggiungesse tutta intera la massa della circolazione autorizzata fino al massimo. Ma se la circolazione si potesse alquanto contenere, in allora la differenza fra la proposta mia e quella del Ministero, come risultato finanziario, non sarebbe di molta importanza.

Ad ogni modo, vedendo accolto il concetto che esprime la mia proposta, ed avendo dichiarato anche ieri che non era intransigente e che era disposto a venire ad una conciliazione sulla misura, accetto la proposta del Ministero e ritiro la mia. (*Bravo!*)

**Diligenti.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

**Diligenti.** Io che passo per nemico delle Banche, proporrei, invece dell'aggiunta della Commissione, di ristabilire l'articolo tal quale l'aveva proposto il Governo, ossia di ridurre la tassa comune per l'inadempimento della legge all'ammontare della ragione dello sconto.

**Zeppa, relatore.** Non è questa la questione che si tratta ora!

**Luzzatti, ministro del tesoro.** L'osservazione dell'onorevole Diligenti si riferisce ad un'altra parte di questo articolo, ma mi pare che possa continuare a parlare.

**Diligenti.** Siamo nell'articolo.

**Luzzatti, ministro del tesoro.** Sì, si riferisce al secondo capoverso.

**Diligenti.** Io non ho potuto che disapprovare coloro, i quali hanno permesso la violazione della legge del 1874, che ha abbonato alle Banche di emissione una somma enorme, conculcando non solo così la legge, ma scatenando gli abusi i più funesti al paese.

Si trattava di 14 o 15 milioni che lo Stato avrebbe potuto avere da codesti istituti.

Ma poichè ci fu detto, anche ieri, dall'onorevole